

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 30/08/2004 n. 5649
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1

L'art. 75, comma secondo, lett. b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. indica come dimostrare il possesso dei requisiti ivi previsti, ma non si spinge a disciplinare la modalità di produzione dei relativi atti di certificazione, né in senso positivo né in senso negativo, con lo stabilire o il vietare una determinata modalità e, in particolare, consentendo o non la sostituzione dell'originale con la copia. Riguardo alla validità della produzione di copie autentiche in luogo degli originali, non è sostenibile che, potendo gli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 trovare applicazione anche nella materia degli appalti pubblici solo dopo l'entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (art. 15), le relative disposizioni debbano ritenersi non applicabili alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di opere pubbliche svoltesi in precedenza. Infatti già l'art. 7 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, considerava valida la produzione di copie autentiche al posto degli originali, e la norma è stata trasfusa nel vigente art. 18, primo comma, del citato D.P.R. n. 445/2000, il quale testualmente dispone in modo identico.